



Consonanze 23

FORME E MODALITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA NEL MONDO GRECO E ROMANO: TERRA, CAVE, MINIERE

a cura di Michele Faraguna e Simonetta Segenni



Forme e modalità di gestione amministrativa
nel mondo greco e romano:
terra, cave, miniere

a cura di Michele Faraguna e Simonetta Segenni

LEDIZIONI

CONSONANZE

Collana del
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici
dell'Università degli Studi di Milano

diretta da Giuseppe Lozza
23

Comitato scientifico

Benjamin Acosta-Hughes (The Ohio State University), Giampiera Arrigoni (Università degli Studi di Milano), Johannes Bartuschat (Universität Zürich), Maria Patrizia Bologna (Università degli Studi di Milano), Alfonso D'Agostino (Università degli Studi di Milano), Maria Luisa Doglio (Università degli Studi di Torino), Bruno Falchetto (Università degli Studi di Milano), Alessandro Fo (Università degli Studi di Siena), Luigi Lehnus (Università degli Studi di Milano), Maria Luisa Meneghetti (Università degli Studi di Milano), Michael Metzeltin (Universität Wien), Silvia Morgana (Università degli Studi di Milano), Laurent Pernot (Université de Strasbourg), Simonetta Segenni (Università degli Studi di Milano), Luca Serianni (Sapienza Università di Roma), Francesco Spera (Università degli Studi di Milano), Renzo Tosi (Università degli Studi di Bologna)

Comitato di Redazione

Stefania Baragetti, Guglielmo Barucci, Virna Brigatti, Edoardo Buroni, Silvia Gazzoli, Maddalena Giovannelli, Cecilia Nobili, Marco Pelucchi, Stefano Resconi, Luca Sacchi, Francesco Sironi

Tutti i volumi della collana sono sottoposti a peer review

ISBN 978-88-5526-198-2

Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave e miniere, a cura di Michele Faraguna e Simonetta Segenni

© 2020

Ledizioni – LEDIpublishing

Via Alamanni, 11 20141

Milano, Italia

www.ledizioni.it

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, senza la regolare autorizzazione

Indice

Introduzione	I
MICHELE FARAGUNA, SIMONETTA SEGENNI	
Oro, argento, legno, e non solo. Aspetti economici e sociali dell'ascesa della Macedonia nell'età di Filippo II	5
MANUELA MARI	
“La terra che, se seminata, non dà frutti, se scavata, nutre molta più gente che se producesse grano”: ulteriori riflessioni sulle cave di pietra in Attica	23
DANIELA MARCHIANDI	
Marmor Luculleum, Teos, and Imperial Administration. A Reconsideration	85
ALFRED M. HIRT	
Non solo marmo. Novità sulle cave di travertino dalle iscrizioni dipinte del Colosseo	101
SILVIA ORLANDI, ROSSELLA REA	
La cava romana di Fossacava (Carrara): <i>labra</i> , blocchi e sigle da uno scavo archeologico	121
EMANUELA PARIBENI	
Considerazioni sulla gestione delle cave lunensi: la colonia, l'imperatore, l'imprenditoria privata	147
SIMONETTA SEGENNI	
Funzionari pubblici e <i>chora</i> : osservazioni sulla gestione delle terre nelle città greche tra età classica ed ellenismo	171
DONATELLA ERDAS	

La città greca e il controllo amministrativo sulla terra: ἀναγραφάι su base personale e su base reale	189
MICHELE FARAGUNA	
L'«impedimento da parte del re»: diritto ed economia sulle terre della Corona nei regni ellenistici	213
UGO FANTASIA	
L'organizzazione e la gestione della terra in Alto Egitto in età ellenistica e i suoi sviluppi nella prima età romana	235
SILVIA BUSSI	
Aspetti e problemi della gestione dell' <i>ager publicus</i> all'inizio del II secolo a.C.	253
MICHELE BELLOMO	
<i>Agri e silvae</i> . Lo sfruttamento di risorse pubbliche nella <i>Lex Coloniae Genetivae Iuliae</i>	269
FEDERICO RUSSO	
Terreni suburbani ad uso funerario, tra epigrafia e diritto. Il formulario delle iscrizioni sepolcrali della Roma tardorepubblicana	289
LUCA VERONI	
La creazione della <i>ratio priuata</i> . Un'ipotesi di lavoro	309
MARCO MAIURO	

Agri e silvae
Lo sfruttamento di risorse pubbliche nella
Lex Coloniae Genetivae Iuliae

Federico Russo

1. *Agri, silvae e aedificia nella Lex Coloniae Genetivae Iuliae*

Lo statuto della *Colonia Genetiva Iulia* di Urso, tra le numerose e dettagliate informazioni che ci fornisce a proposito dei diversi aspetti dell'amministrazione della locale comunità, offre anche un quadro delle risorse che erano nella disponibilità della colonia e dei coloni, e dal cui sfruttamento la città poteva trarre vantaggi sia di tipo finanziario che di natura materiale.¹

Esplicito in questo senso, a parte i numerosi problemi che pone e che vedremo oltre, il capitolo 82 dello statuto ursonense: *Qui agri quaeque silvae quaeque aedificia colonis coloniae Genetivae Iuliae quibus publice utantur, data adtributa erunt, ne quis eos agros neve eas silvas vendito neve locato longius quam in quinquennium, neve ad decuriones referto neve decurionum consultum facito, quo ei agri eaeve silvae veneant aliterve locentur. Neve is venierint, itcirco minus coloniae Genetivae Iuliae sunt. Quique iis rebus fructus erit, quot se emisse dicat, is in iuga singula inque annos singulos HS C colonis coloniae Genetivae Iuliae dare damnas esto, eiusque pecuniae qui volet petitio persecutioque ex hac lege esto.* Secondo la legge, dunque, la colonia e i coloni di Urso avevano a loro disposizione, *agri, silvae* e *aedificia*, da locare dietro pagamento di canone di affitto o fatti fruttare in altro modo.² Un po' più dettagliato, a questo proposito, il capitolo 96 della legge locale: *si quis decurio eius coloniae ab Ilviro praefectove postulabit uti ad decuriones referatur, de pecunia publica deque multis poenisque deque locis agris aedificis publicis quo facto quaeri indicari oporteat: tum Ilvir quive iure dicundo praeit de ea re primo quoque die decuriones consulto*

1. Per uno sguardo di insieme sulla gestione delle finanze pubbliche da parte delle comunità locali della Spagna romana (inclusa, naturalmente, la gestione dei *vectigalia*), cfr. Mackie 1983. Sul concetto di *vectigal* non locale (che è invece al centro della presente indagine), esiste, come è ovvio, una sterminata bibliografia. Indicazioni di massima in Pékary 1975, col. 1150; Luzzatto 1975, 587-589. Ancora fondamentale la sintesi di Mommsen 1887³, 434-443. Altra bibliografia di base in Nonnis-Ricci, 54.

2. In generale, per una visione complessiva sulle entrate pubbliche delle comunità romane della Betica, cfr. Le Roux 1999. Importanti considerazioni anche in Rodríguez Neila 1994.

decurionumque consultum facito fiat, cum non minus maior pars decurionum atsit, cum ea res consuletur. Uti maior pars decurionum, qui tum aderint censuerint, ita ius ratumque esto. Il capitolo, che tratta di quali problemi afferenti alla proprietà pubblica della colonia fossero di pertinenza di duoviri, decurioni o prefetti, menziona, tra questi, *loca, agri e aedificia publica*.³ Gli Ursonensi possedevano, come beni pubblici della colonia (che di volta in volta potevano essere a loro distribuiti, ma su questo aspetto cfr. *infra*), territori (coltivabili o meno) e edifici pubblici, a cui vanno aggiunte le *silvae* sopra citate. Che su questi beni, il cui regime cercheremo a breve di definire, gravasse un canone la cui riscossione confluiva nella cassa pubblica della colonia è, come accennato, testimoniato ancora una volta dallo statuto ursonense, e più precisamente dal capitolo 65: *Quae pecunia poenae nomine ob vectigalia, quae coloniae Genetivae Iuliae erunt, in publicum redacta erit ...*⁴

Altre testimonianze della riscossione di *vectigalia* da parte di comunità spagnole ci giungono da Sabora, più in particolare da un editto di Vespasiano, in cui si conferma alla comunità locale il diritto di riscuotere *vectigalia* già concesso da Augusto;⁵ da un'iscrizione di età flavia da Corduba, testimoniante l'occupazione di terreno pubblico per l'allevamento delle api (CIL 2, 2242);⁶ da un lingotto di piombo recante l'iscrizione *Coloni Augustifirmi*, che indica l'esistenza di miniere pubbliche di proprietà della Colonia Augusta Firma Astigi.⁷ Se si eccettua il pro-

3. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, dal cui affitto la cassa cittadina incamerava il *vectigal* (e che in molti casi corrispondono a quegli edifici pubblici dati in affitto ai privati, o il suolo su cui si ergevano, menzionati da Agennio, per cui cfr. *infra*), citiamo qui, a titolo di esempio, le *lanariae* di Telesia, costruite su suolo di loro proprietà e poi donate alla colonia (CIL 9, 2226), le *fullonicae* di Pompei, il cui *vectigal* era riscosso da Cecilio Secondo (CIL 4, 3344), la *taberna casiarum*, data in affitto dai Minturnensi (D. 8.5.8.5), o infine le *taberne vectigales* di Aeclanum, per cui cfr. Camodeca 1999, 10 n. 29. È certo possibile che tra gli *aedificia* locati dalla colonia di Urso comparissero anche strutture di questo tipo.

4. Un altro noto esempio di *vectigal* riscosso da una comunità locale, e testimoniato da testo legislativo, proviene dalla *Tabula Heraclensis*: *quibus locis ex lege locationis, quam censor aliusve quis magistratus publice ultrove tributeis fruentis...* Cfr. Crawford 1996, n. 24, l. 73; Cappelletti 2011, 198 (con traduzione).

5. CIL 2, 1423: *Imp(erator) Caes(ar) Vespasianus Aug(ustus) pon/tifex maximus tribuniciae / potestatis VIII imp(erator) XIIII consul / VIII p(ater) p(atriciae) salutem dicit IIIviris et / decurionibus Saborensium / cum multis difficultatibus infirmitat / tem vestram premi indicetis per / mitto vobis oppidum sub nomine meo ut / voltis in planum extruere vecti / galia quae ab divo Aug(usto) accepisse dici / tis custodio si qua nova adicere vol / tis de his proco(n)s(ulem) adire debebitis ego / enim nullo respondente constitu / ere nil possum decretum vestrum / accepi VIII Ka(lendas) Aug(ust)as legatos dimi / si III Ka(lendas) eisdem valet / IIviri C(aius) Cornelius Severus et M(arcus) Septimi / us Severus publica pecunia in aere / inciderunt.* Cfr. Le Roux 1999, 157, 171.

6. Rodríguez Neila Neila 1994; Le Roux 1999, 161, 173.

7. Degno di particolare interesse il fatto che le comunità locali potessero contare anche sugli introiti derivanti dallo sfruttamento di miniere, di cui la Spagna, a detta di Livio, era particolarmente ricca (Liv. 34.21.7; un riferimento indiretto in Suet. *Tib.* 49, dove si cita, a proposito di vicende relative alla Spagna, un non meglio precisato *ius metallorum*). Sul lingotto citato, cfr. Sáez 1997, 141. Più in particolare, per questa testimonianza, inserita in una trattazione di maggior respiro sullo

blematico caso, testimoniato da un'iscrizione di epoca flavia da Cartima (CIL 2, 1956), della sacerdotessa Iunia D. f. Rustica, che, in favore della sua comunità, *vectigalia publica vindicavit*,⁸ ben poco rimane che testimoni la pratica della *locatio* dei territori coloniali o municipali in Spagna (o di altre risorse naturali come anche di edifici).⁹ Ad esempio, di un *vectigal* locale, da pagare cioè a un municipio, sembra essere testimone l'iscrizione HEp 5, 1995, 1032 (dalla Lusitania¹⁰), ma sulla sua natura (e sul fatto che ci si riferisca ad un altro municipio) nulla si può dire: *Ve(ctigale) r(ei) p(ublicae) m(unicipii) vicini*.¹¹

Il dossier di testimonianze epigrafiche relative alla riscossione di *vectigalia* da parte delle comunità locali della Spagna romana è, insomma, a parte i casi citati¹² e i riferimenti espliciti contenuti nella *Lex* di Urso ed in quella di Irni (per cui cfr. *infra*), in realtà ben esiguo.

Come si vede, per comprendere, non solo da un punto di vista giuridico, le modalità tramite cui le comunità locali della Spagna romana (di status coloniale o municipale) potevano sfruttare le varieghe fonti di introiti che avevano a di-

sfruttamento delle miniere in ambito iberico, cfr. Domergue-Le Roux 1972, 617-618; Domergue 1990, 236-237. Da ultimo, Le Roux 1999, 162.

8. Si tratterebbe, secondo alcuni, di *vectigalia* dovuti dalla comunità al fisco di Roma, piuttosto che di affitti dovuti alla locale comunità: così Sáez 1997, 141; Sánchez León 1978, 212; Melchor Gil 1994, 139. Di altro avviso E. Hübner (CIL 2, p. 250), che ritiene che la sacerdotessa avesse restituito alla comunità terreni pubblici usurpati da privati. Così anche, sostanzialmente, Guichard 1990, 59. Diversamente Mackie 1983, 44, secondo cui la sacerdotessa avrebbe ottenuto dall'amministrazione centrale il diritto di riscuotere i *vectigalia*. Sintesi del problema in Le Roux 1999, 158.

9. Ad esempio, abbiamo un sigillo bronzeo su cui compare l'iscrizione (problematica) *Luc(i) Pomp(ei?) Front(onis?) // Vect(igal?)*. Il termine *vectigal* compare anche nel frammento HEp 4, 1994, 829 = AE 1991, 1024 (*quot [- - - / - - -]is portoria [- - - / - - -] id in litore ARLAV[- - - / - - -] malem qum vectigali[- - - / - - -]D bodie Conobariensis* ∅). Il termine *vectigal* compare anche nella cosiddetta *lex metallis dicta* riprodotta nella seconda *Tabula* di Vipasca (CIL 2, 5181 = ILS 6891 = AE 2001, 1128), in un contesto relativo alla cessione, da parte di ciascun *colonus* di Vipasca, di metà del metallo prodotto dalle locali miniere all'amministrazione imperiale (Vip. II, 1, 2, 5). Si tratta dunque, in questo caso, di una tassa non riscossa dalla locale comunità. E tuttavia, desta grande interesse il fatto, che in questa sede non può essere sviluppato, che la legge prenda in considerazione anche i casi di usurpazione di tali diritti assegnati ai coloni, evidentemente riconducibili a pratiche scorrette quali *occupationes* non lecite o mancato pagamento del *vectigal* al fisco imperiale. Su questa testimonianza si veda in particolare Mateo 2001; Domergue 1994; Domergue 2004. *Status quaestionis* (sebbene il problema dell'*usurpatio*, pure affrontato dalla legge, sia appena sfiorato), con ulteriori rimandi bibliografici in Genovesi 2010, 16-17.

10. Ipotizza che l'iscrizione provenga dal *conventus Scallabitanus* D'Encarnação 1997, 470.

11. Possiamo chiederci se l'iscrizione in questione sia testimone dell'abitudine, documentata, da parte delle comunità locali di acquistare fondi da dare in locazione al di fuori dei loro confini, sempre per garantirsi una fonte di reddito. Sul tema, Paci 1999; Gabrielli 2006. Su questo problema, cfr. *infra*.

12. A mio avviso, rientrano nella categoria dei *vectigalia* destinati alle casse dei centri locali anche quelli menzionati dalla lettera di Tito ai quattuorviri e ai decurioni del municipio di Munigua del 79 d.C. (AE 1962, 288), laddove Sáez 1997 riconduce il documento ai *vectigalia* dovuti dalla comunità al fisco. *Contra*, Le Roux 1999, 157.

sposizione, ancora una volta dobbiamo rivolgerci in particolare agli statuti di tali centri, in primo luogo a quello della colonia di Urso.¹³

Che una colonia avesse dei beni di varia natura a propria disposizione che contribuissero al benessere come anche al sostentamento pratico del centro stesso, non desta certo sorpresa,¹⁴ ed anzi appare come fatto assodato nei testi gromatici, come dimostra un passo dalla *controversia de locis publicis* di Agennio (Contr. 46.16-47.8 Th = 85.24-86.3 = 55.8.15 La): *Sunt autem loca publica haec, quae inscribuntur ut silvae et pascua publica Augustinorum. Haec videtur hominibus data; quae etiam vendere possunt. Est alta inscriptio, quae diuersa significatione uidetur esse, in quo loco inscribitur SILVA ET PASCUA aut FUNDUS SEPTICLANUS COLONIAE AVGVSTAE CONCORDIAE. Haec inscriptio uidetur ad personam coloniae ipsius pertinere neque ullo modo abalienari posse a re publica. item siquid in tutelam aut templorum publicorum aut balnearum adiungitur. Sunt silvae de quibus lignorum copia in lauacra publica ministranda caeduntur. sunt et loca publica quae in pascuis suis relictis quibuscumque ad urbem uenientibus peregrinis. Habent et res p. loca suburbana inopum funeribus destinata, quae loca culinas appellant. habent et loca noxiorum poenis destinata.* Il gromatico è, in questo passo, interessato a definire quali, tra i *loca publica* assegnati ad una colonia (o ai coloni della medesima¹⁵), possono essere alienati, cioè venduti e divenire dunque *loca privata* (nel caso specifico, quelli che sono *hominibus data*), e quelli che invece vanno considerati beni imprescindibili e inalienabili della colonia, più precisamente la seconda categoria di *loca* trattati da Agennio.¹⁶ Al di là di questa complessa problematica, su cui torneremo oltre e che, peraltro, riguarda da vicino proprio lo statuto coloniale ursonense, Agennio nel passo citato chiarisce in che modo e perché i *loca publica* di una colonia (altrimenti definiti *agri vectigales*,¹⁷ ma su questo aspetto cfr. *infra*), o parti di essi, sono soggetti ad un regime particolare (quello cioè dell'inalienabilità), costituendo essi risorse fondamentali per la vita della colonia, ed anzi per l'esistenza stessa della città. Sempre Agennio (L 18.20, *Gromatici veteres*, p. 52) aggiunge un motivo, a quelli sopra citati, per cui le *silvae*

13. Per uno sguardo di insieme sulle attestazioni epigrafiche di *vectigalia* locali, al di fuori della Spagna, si veda l'utile e sintetica raccolta di Nonnis-Ricci 1999, 56-59.

14. Oltre le iscrizioni, anche le fonti letterarie ci testimoniano come i *vectigalia* rappresentasse un capitolo importante, se non fondamentale, per le casse di un centro locale. Si veda a questo proposito quanto Cicerone afferma (*Ad Fam.* 13.7.2) in relazione all'*ager vectigalis municipii Atellani: et primum velim existimes, quod res est, municipii fortunas omnes in isto vectigali consistere.*

15. Su questa distinzione cfr. soprattutto Tassi Scandone 2017, 130-134.

16. In ambito giurisprudenziale, sappiamo da Ulpiano, che si rifà a Labeone, che il termine *locus* si riferiva ai terreni rustici (D. 50.16.60; Ulp. 69 *ad ed.*). Sulla distinzione tra *ager* e *locus*, cfr. Sacchi 2006, 89-92. Sul significato tecnico-giuridico di *ager*, cfr. in breve oltre.

17. Per gli *agri vectigales* municipali, e non, resta ancora fondamentale, seppur non esente da critiche, Bove 1960. Prima di Bove, si vedano gli altrettanto approfonditi e ripetuti studi di Lanfranchi 1938, 1939 e 1940. Per una critica allo studio di Bove (o perlomeno di alcune sue parti), cfr. Gallo 1964. Più recente, Castán Pérez-Gómez 1996, da leggere alla luce delle osservazioni di Longo 2012, 8.

potevano essere importanti per una città: *in tutela rei urbanae assignatae sunt silvae, de quibus ligna in reparatione publicorum moenium traberentur. hoc genus agri tutelatum dicitur*.¹⁸ Assodata l'importanza pratica, oltre che come fonte di introiti tramite l'istituto del *vectigal*, dei *pascua*, delle *silvae* o più in generale degli *agri publici* (o *loca publica*, secondo un'altra definizione) a disposizione dei coloni (individualmente) e della colonia (come *res publica*), le fonti gromatiche (come quelle giuridiche, seppur con differenze non trascurabili, per cui cfr. *infra*) si preoccupano di definire e distinguere i diversi regimi di tutela dei due altrettanto diversi tipi di *loca publica*: le selve e i pascoli sono assegnati sia alla colonia come entità collettiva che ai coloni. Pur essendo entrambi beni pubblici, come sintetizza Tassi Scandone,¹⁹ “il loro regime giuridico è molto diverso in quanto i primi sono *extra commercium*, mentre i secondi possono essere venduti”. A questo proposito risulta particolarmente esplicativa la testimonianza di Igino, che prescrive che tale distinzione deve essere chiaramente definita nelle mappe catastali (Hyg. *De limitibus constituendis*, 198.3-6 La. = 161.4-7): *Quod ordini coloniae datum fuerit, adscribemus in forma SILVA ET PASCVA, ut puta SEMPRONIANA, ITA VT FVERVNT ADSIGNATA IVLIENSIBVS. Ex hoc apparebit haec ad ordinem pertinere*. La distinzione è importante perché i pascoli e le selve assegnati ai coloni, indicati nella sopra citata testimonianza di Agennio come *Augustinorum*, vanno indicati sulle mappe catastali, perché questi, a differenza di quelli attribuiti alla colonia, posso essere venduti.

L'alienabilità o meno di un fondo pubblico, appartenente cioè ad una comunità, in alternativa alla pratica della *locatio-conductio* costituisce un tema che torna anche al centro della riflessione giurisprudenziale classica. Come vedremo, le corrispondenze tra i testi gromatici fin qui menzionati e le testimonianze di natura più strettamente giuridica sono limitate se non, talvolta, incoerenti. Tali discrepanze, più volte rilevate in dottrina,²⁰ sono di solito ricondotte al carattere non prettamente tecnico, nel senso di non esattamente giuridico, del vocabolario impiegato dalle fonti gromatiche. D'altra parte, esistono, accanto ad innegabili differenze, anche punti di contatto che dimostrano l'esistenza di alcuni riferimenti fissi in quella che è stata definita, a proposito della determinazione giuridica in tutti i suoi aspetti della *locatio* degli *agri vectigales*, “vicenda quanto mai lunga e travagliata, contraddistinta da un continuo incontro-scontro fra l'inquadramento negoziale che i giuristi romani suggerirono ... per questo tipo di concessione e la relativa normativa applicata.”²¹

18. Per altri passi incentrati sulla tutela di determinati *loca publica*, riferibili ad altri gromatici, tra cui lo Ps. Agennio, cfr. Tassi Scandone 2017, 119-124.

19. Tassi Scandone 2017, 127.

20. Bove 1960, 94; Longo 2012, 19-24.

21. Longo 2012, 3.

2. *Gli agri vectigales*

Il primo problema sorge proprio a proposito della fisionomia giuridica degli *agri vectigales*: come si è da poco visto, parte della critica moderna riunisce entro questo concetto tutte quelle porzioni di territorio ascrivibili ad una comunità locale soggette al pagamento di un *vectigal*, quali *pascua*, *silvae* e appunto *agri*. Non è questa però la definizione espressamente utilizzata dai gromatici, né, soprattutto, dai giuristi. Esemplificative di questa situazione le parole che Paolo, nei suoi *Commentarii ad edictum* (Paul. 21, D. 6.3.1 pr.), utilizza per distinguere, entro i *loca publica* di un municipio, quelli che possono essere definiti, per ragioni specifiche, *agri vectigales*, da quelli che invece non possono essere definiti tali, per altrettanto chiari motivi:²² *Agri civitatum alii vectigales vocantur, alii non. Vectigales vocantur qui in perpetuum locantur, id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint, neque his, qui in locum eorum successerunt, auferri eos liceat: non vectigales sunt, qui ita colendi dantur, ut privatim agros nostros colendos dare solemus*. Dunque, tra i *loca publica* di una *civitas*, di qualsiasi stato giuridico, e quindi non appartenenti alla *res publica* romana, si distingue tra i fondi che sono concessi *in perpetuum* dietro il pagamento di un *vectigal*, e che sono conseguentemente chiamati *agri vectigales*, e quei fondi che invece sono dati in coltivazione a terzi, secondo un rapporto che si sarebbe potuto instaurare entro un contesto di diritto privato. La critica moderna si è ampiamente soffermata, giungendo peraltro a conclusioni spesso differenti se non contrastanti, sul problema della *locatio in perpetuum* (valida solo per i fondi appartenenti a comunità minori, quindi non ricadenti nell'*ager publicus* romano), che già i giuristi classici (in particolare Gaio, 3.142-147), a causa di una certa *familiaritas* tra il rapporto *locatio-conductio in perpetuum* e quello della *emptio-venditio*,²³ riconducevano, pur problematicamente, ad una vendita vera e propria del fondo da parte del centro locale ad un privato (vendita, però, *sui generis*, poiché non si instaurava un rapporto di *possessio* vero e proprio, essendo il godimento del fondo soggetto al pagamento, non evitabile, del *vectigal*).²⁴ Non entreremo in argomenti di enorme complessità che esulano dai ben più limitati scopi della presente indagine. Qui basterà notare che, stando strettamente alla definizione paolina, ciò che i magistrati di Urso potevano mettere a disposizione dei coloni tramite una locazione di durata inferiore ad un quinquennio (e che non poteva nemmeno essere venduto), non potrebbe essere fatto rientrare nella categoria degli *agri vectigales*.

Alla luce del passo di Paolo, e al netto della distanza cronologica che separa il dettato ursonense dalla sintesi paolina, appare infatti evidente che quanto trattato dal capitolo 82 ursonense non può essere ricompreso nel concetto di

22. Sul passo vedi in particolare Gallo 1964, 2-9.

23. Festo (516 L) testimonia che *venditiones dicebantur olim censorum locationes*.

24. Sull'intera questione, in sintesi, con riferimenti bibliografici precedenti (debitamente discussi), Longo 2012, 30-35.

agri vectigales così come esso è definito dal giurista, poiché la *Lex* di Urso esplicita che quanto messo a disposizione dei coloni (*Qui agri quaeque silvae quaeque aedificia colonis coloniae Genetivae Iuliae quibus publice utantur, data adtributa erunt ...*) non può essere locato per più di un quinquennio, un orizzonte cronologico relativamente breve, certo in contrasto con il concetto di *locatio in perpetuum* che Paolo, e poi la dottrina moderna, associano solitamente ai fondi municipali.

Come è chiaro, il limite cronologico imposto alla *locatio* ursonense è ben lungi dal costituire un orizzonte temporale casuale; piuttosto, come è stato già notato, è evidente il collegamento con le *locationes censoriae* di *ager publicus* romano,²⁵ che erano soggette (perlomeno in età repubblicana) alla riconferma da parte dei censori ogni cinque anni, in occasione della *lustratio*. Se, da un lato, è chiaro che il quinquennio previsto dalla *Lex* di Urso è un riflesso tralatizio dell'uso censorio romano, dall'altro risulta evidente che esso dovette avere, ad Urso, significato solo formale, dato che non è certo che la concessione (o la conferma) dell'uso dei fondi comuni dietro pagamento di un *vectigal* avvenisse in contemporanea al censimento locale condotto ad opera dei duoviri.

Ad ogni modo, se è vero che la definizione paolina non sembra attagliarsi al caso ursonense, proprio perché mancante, quest'ultimo, del carattere di perpetuità, è anche vero che, per come il capitolo si configura, e soprattutto in considerazione del riferimento al periodo quinquennale di locazione, viene da pensare che proprio di *agri vectigales*, inclusivi di altri *loca publica*, il capitolo 82 trattasse. In altre parole, su influenza delle *locationes censoriae* di epoca repubblicana, basate sul rinnovo della concessione ogni cinque anni (aspetto questo che, peraltro, si perderà nel passaggio all'età imperiale, secondo tempi e modi non chiaramente definibili²⁶), anche lo statuto ursonense, riferendosi ai propri *agri vectigales* (così come noi intendiamo il dettato del testo di Urso sulla base della testimonianza paolina), prevedeva che non fossero affittati per più di cinque anni, escludendo del tutto quella concessione *agri vectigales-locatio in perpetuum* posta dalla definizione paolina. Peraltro, stupisce la chiarezza con cui il capitolo 82 esclude qualunque *locatio* di durata superiore ai cinque anni, richiamandosi addirittura all'eventualità che qualcuno tentasse di aggirare il divieto imposto dalla legge tramite una decisione decurionale. Tale precisazione è chiaramente spia del fatto che, in contrasto sia alle regole della *locatio censoria* che a quella locale ursonense, doveva essere ben diffusa l'abitudine di affittare per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello previsto dalla legge i *loca publica* della comunità dietro il pagamento di un *vectigal*, e che in tal senso l'*ordo decurionum* potesse svolgere un ruolo importante nell'assegnare per periodi di tempo molto lunghi (se non indeterminati, quindi *in perpe-*

25. Bove 1960, 6-7, 11; Longo 2012, 7-13. Longo critica l'approccio di chi istituisce un parallelo *tout court* tra le *locationes censoriae* di Roma e quelle locali, adottato, ad esempio, da Castán Pérez-Gómez 1996.

26. Bove 1960, 57-60.

tuum) fondi del territorio municipale. In tal senso, dunque, la *Lex* di Urso, e più in particolare il capitolo 82, a cui fa eco il capitolo in cui si stabilisce la procedura da adottare in caso di mancato pagamento del *vectigal*, testimonierebbe l'esistenza, a livello locale, di una normativa vigente a livello centrale, che presto sarebbe stata soppiantata da usi diversi, in cui, verosimilmente per motivi di convenienza, i centri locali affittavano per periodi sempre più lunghi fondi dei loro territori, non solo per farli fruttare, ma per assicurarsi un introito fisso e stabile rappresentato dal *vectigal* (naturalmente, nella misura i cui il conduttore, o i suoi eredi, non interrompessero il pagamento). Di qui quella *familiaritas*, sopra menzionata, che Gaio (3.142-147) rileva tra i rapporti *locatio-conductio* e *emptio-venditio*.²⁷

E che la pratica di *locare* per periodi ben più lunghi fosse diffusa, nonostante l'esempio fornito dall'uso censorio a Roma, è dimostrato proprio dal secondo divieto imposto dal capitolo 82 a proposito di quelli che possono essere ora definiti *agri vectigales*, vale a dire la *venditio*. La stessa discussione giurisprudenziale sulla "vicinanza", che porta fin quasi alla sovrapposizione, tra *locatio in perpetuum* e *venditio*, dimostra che anche ad Urso non solo dovevano verificarsi casi di *locatio* dalla durata cronologica rimarchevole, ma anche casi di vendita di terreno (o edifici) pubblici, naturale conseguenza, come sostenuto dalla critica moderna, del perdurare di contratti di locazione *in perpetuum*.

3. La vendita di *loca publica*

Interessante quanto il divieto di *locatio* ultraquinquennale è quello della vendita dei *loca publica* appartenenti alla comunità, per una serie di motivi che elencheremo brevemente e su cui torneremo singolarmente in modo più approfondito. In primo luogo, la legge di Urso, in linea con quanto visto sopra testimoniato da Agenio, vuole evitare che i beni inalienabili della comunità siano soggetti a vendita e che, in ragione di questa, diventino *loca privata*, a differenza di altri tipi di beni sempre pubblici, ma non posti *extra commercium* (secondo la distinzione rilevata da Agenio e studiata da Tassi Scandone). Come vedremo, sembra in effetti che la pratica della *venditio* di *loca publica*, seppur non riconducibili alla categoria degli *agri vectigales*, fosse esistente ad Urso, essendo attestati proprietari di *praedia* entro i *fines* del territorio coloniale (peraltro non appartenenti al corpo giuridico dei coloni, per cui cfr. *infra*). In secondo luogo, laddove la giurisprudenza classica tenderà a stabilire il principio dell'inalienabilità dei beni pubblici delle comunità minori, ad Urso tale esigenza sembra prospettarsi già in età repubblicana, soprattutto in relazione agli *agri vectigales* (se di quelli tratta il capitolo 82, come qui crediamo). Il fatto che si dovesse evitare esplicitamente la vendita di questi ultimi si potrebbe

27. Longo 2012, 32-33.

spiegare non solo con la tendenza a rendere una *locatio in perpetuum* quasi una sorta di proprietà trasmissibile anche agli eredi²⁸ (ma sempre revocabile in caso di mancato pagamento del *vectigal*), quanto piuttosto, o parallelamente, col fatto che esistevano terreni pubblici, come testimoniato da Agennio, che potevano essere alienati: si sarebbe dunque trattato dell'estensione impropria di un principio comunque praticato. Esiste infine un terzo motivo di interesse che vale la pena di essere in questa sede sviluppato: coloro che avessero acquistato, contro la legge, porzioni di fondi altrimenti inalienabili, se trovati colpevoli perdevano i diritti su ciò che avevano illegalmente acquistato, oltre a dover pagare, come stabilisce il capitolo 82, una multa ai coloni di Urso, determinata sulla base dell'estensione del fondo illegalmente acquistato e in relazione a quanto da esso l'illegale occupante del terreno avrebbe potuto ricavare.

In realtà, tutti e tre gli aspetti che abbiamo qui richiamato ci riconducono al problema dell'usurpazione di territori municipali o coloniali che, secondo le leggi locali (quali l'Ursonense), avrebbero invece dovuto permanere nella loro condizione di inalienabilità. Secondo Levi,²⁹ ripreso poi da Maganzani,³⁰ fu in parte con Claudio, ma soprattutto con Vespasiano che si procedette ad una risistemazione oculata e sistematica, di tipo tecnico-amministrativo, dei territori delle località minori, in particolare in tutti quei casi in cui essi avevano, per varie vie, assunto, almeno nominalmente la posizione di *loca privata*, laddove avrebbero dovuto rimanere nelle disponibilità del centro locale,³¹ se non dello stato.

Sulla base, poi, di una particolare espressione, certo tecnica, utilizzata dal capitolo 82, possiamo dedurre che i *loca* inalienabili e non locabili per più di cinque anni possono essere fatti rientrare nella categoria del cosiddetto *ager tutelatus*. Esiste infatti un preciso richiamo tra l'espressione *loca quibus publice utantur* della legge ursonense e la definizione di *ager tutelatus* fornitaci da Pomponio, al cui interno annovera, oltre ai *loca sacra* e ai *loca religiosa*, anche i *loca publica* che *in publico uso habeantur*, sono cioè destinati all'uso pubblico e di conseguenza da considerare *extra commercium*. Come sintetizza Tassi Scandone,³² “i luoghi in tutela, in quanto funzionali all'esistenza stessa dell'*urbs*, sono inalienabili”. Quindi, a ragione, possiamo dire che il territorio trattato dal capitolo 82 rientrasse nella catego-

28. Come posto in risalto, ad esempio, da Gaio 3.45, su cui si veda in particolare, da ultima, Maganzani 2011, 170.

29. Levi 1975, 196.

30. Maganzani 2011, 166.

31. Secondo Maganzani 2011, 166, “fu certo con Vespasiano che l'opera di revisione catastale dei territori delle comunità locali sparse nell'impero alla ricerca delle terre pubbliche usurpate dai privati, divenne pratica generale”. Eppure, non si può non sottolineare la cura con cui lo statuto ursonense, ben prima delle azioni intraprese da Vespasiano, regolasse la conservazione dei terreni e degli edifici pubblici della colonia. Cfr. Maganzani 2011, 166, n. 5.

32. Tassi Scandone 2017, 127, con ulteriori indicazioni bibliografiche e rimandi a fonti grafiche.

ria dell'*ager tutelatus*, di quell'*ager* cioè assegnato alla colonia, a disposizione della comunità, ma non vendibile al singolo colono (*res in patrimonio populi*), secondo quella distinzione, di origine gromatica, sopra richiamata.³³

Da ciò deduciamo come, ben prima dello spiccato interessamento mostrato da Vespasiano, anche in età repubblicana, ed in ambito provinciale, ci si dovette confrontare con l'usurpazione (o più in generale con forme di occupazione impropria), da parte dei privati, non solo dei *subseciva*, dei territori cioè appartenenti allo stato romano, ma anche dei fondi pubblici delle comunità minori. L'esempio, a questo proposito, più famoso, è quello di Orange (ancora però di età imperiale, e più precisamente flavia), il cui catasto (A) tratta dei cosiddetti *reliqua coloniae*, vale a dire, secondo Piganiol (editore del documento), di quelle terre coloniali recuperate e restituite ai proprietari (nel senso di locatari, poiché anche Piganiol sottolinea la vicinanza, semantica come giuridica e già antica, tra le due categorie) dietro pagamento di regolare *vectigal*.³⁴ Il catasto A di Orange prevede espressamente la restituzione (in base ad un preciso editto di Vespasiano) dei *loca publica possessa a privatis*.³⁵

Come accennato, il problema dell'usurpazione, da parte di privati, di *loca publica* (locali o statali) è largamente attestato. Si pensi solo che la legge agraria di Sp. Cassio aveva già come scopo quello di scacciare dai possedimenti pubblici quei privati che se ne fossero impadroniti a vario titolo ma comunque contro la legge (Liv. 2.41.2): *quem publicum possideri a privatis criminabatur*. Nel 173 a.C. il senato incaricò il console Postumio di recuperare in Campania l'*ager publicus* oggetto di continua usurpazione da parte dei privati (Liv. 42.1.6): *senatui placuit L. Postumium consulem ad agrum publicum a privato terminandum in Campaniam ire cuius ingentem modum possidere privatos, paulatim proferendo fines, constabat*.³⁶ Senza contare, poi, i numerosi interventi applicati dai Gracchi³⁷ prima e poi da Augusto e altri (e soprattutto in età flavia, per cui cfr. *supra*), atti al recupero di terre pubbliche indebitamente occupate da privati senza un regolare pagamento di *vectigal*.³⁸

33. Sulla presenza di *loca* pubblici vendibili, su cui si sofferma Tassi Scandone sulla scorta della nota distinzione gromatica, cfr. *infra*. Per ora si noti che essa non sussisterebbe, secondo Burdese 1952, 121, nella *Lex ursonense*, che tratterebbe, nel capitolo in questione, delle sole *res in usu populi* e non, seppur indirettamente, di quelle *in patrimonio populi*. *Contra*, Tassi Scandone 2017, 130-131.

34. Piganiol 1962, 58-60 (per i *reliqua coloniae*). Lasciemo in questa sede fuori dalla discussione l'ampiamente dibattuto problema dei terreni, pure attestati dai catasti della colonia, *Rei Publicae*, sulla cui natura giuridica non c'è consenso. Si veda a questo proposito ancora Piganiol 1962, 60, e Maganzani 2011, 167 per una breve discussione della tesi dello studioso francese accompagnata da aggiornamento bibliografico. Sul catasto di Orange, si veda da ultimo Christol 1999.

35. Piganiol 1962, 85. Per una differente interpretazione dell'editto vespasiano del 77 d.C. (così come dell'espressione qui in analisi), cfr. Saumagne 1965, 78.

36. Sulla vicenda vd. anche Bove 1960, 43-44.

37. Sulla legislazione agraria di età gracciana basti il rimando al recente studio di Sisani 2015, con raccolta delle fonti e sintesi bibliografica aggiornata.

38. Una casistica in questo senso è raccolta da Piganiol 1962, 85-86.

Alla luce della diffusione di tali atteggiamenti (cristallizzati anche nel testo epigrafico della *Lex agraria* del 111 a.C.,³⁹ per effetto della quale si riconobbe ai privati il diritto di proprietà su vaste estensioni di terre pubbliche⁴⁰), si capisce per quale motivo il capitolo 82 proibisca esplicitamente la *venditio* come la *locatio* ultrinquennale (due fattispecie da non considerare sinonimiche ed equivalenti, come pure qualcuno ha proposto⁴¹); d'altra parte, come accennato, il fatto stesso che il capitolo proibisca tali pratiche così nel dettaglio vuol dire, come già notato da Bove⁴² (seguito in questo da altri), che *locationes* eccessivamente lunghe e vendite di terreni pubblici erano pratiche all'ordine del giorno. In particolare, il fatto che, come detto, si specifichi che in tale materia i decurioni non dovevano essere coinvolti, rimanda ad altri comparti amministrativi locali analoghi in cui il decurionato deteneva potere decisionale. Come ha messo in risalto Camodeca grazie allo studio di un decreto puteolano, qualunque occupazione di suolo pubblico (da non confondere con l'affitto di fondi o edifici risultanti nella riscossione di *vectigalia*) per la costruzione, da parte di un privato, di un edificio (o per qualunque altro scopo) era soggetta all'autorizzazione obbligatoria dell'*ordo decurionum*, secondo una procedura che richiama quella adottata per l'autorizzazione per l'elevazione di statue.⁴³

Non sarebbe dunque strano che anche in materia di gestione di *loca publica*, pure demandata ai magistrati cittadini, il decurionato potesse esprimere, se richiesto, un giudizio, più o meno dirimente.

Al contrario, spettava ai magistrati cittadini occuparsi dell'assegnazione e della registrazione di *locationes* e *vectigalia* pubblici. Ciò è dimostrato dal sopra richiamato capitolo ursonense 65 e dal capitolo 63⁴⁴ della *Lex Irnitana*: *R(ubrica). De locationibus legibusque locationum proponendis et in tabulas municipi referendis. Qui Huir iure dicundo praerit, vectigalia utroque tributa, sine quid aliut communi nomine municipum eius municipi locari oportebit, locato. Quasque locationes fecerit quasque leges dixerit, et quanti quit locatum sit et qui praedes accepti sint quaeque praedia subdita subsignata obligatae sint quique*

39. Per il contenuto, problematico e controverso sotto molti punti di vista, si veda l'approfondito commento storico-giuridico di Sacchi 2006; da ultimo, anche per un inquadramento storico, Sisani 2015. Naturalmente, imprescindibili le osservazioni (sebbene attualmente oggetto di dibattito) di Weber 1891, 131.

40. Longo 2012, 16-17, secondo cui, a lungo andare, sul suolo italico l'intero *ager publicus* era divenuto ormai *privatus*, laddove la denominazione *ager publicus* (detto anche *dominium populi Romani* ... *vel Caesaris*, per cui cfr. Gai. *Inst.* 2.7) sarebbe rimasta in uso solo per il suolo provinciale (ed infatti la giurisprudenza classica, come i gromatici, si affanna a definire giuridicamente gli *agri vectigales* dei municipi). Per una più approfondita analisi di questo aspetto della *Lex agraria* del 111 a.C., cfr. Sacchi 2006; De Ligt 2007. Da ultimo, una visione di insieme in Sisani 2015.

41. Piganiol 1962, 58; Sáez 1997, 144. Altre indicazioni bibliografiche a questo proposito in Longo 2012, 53 n. 15,

42. Bove 1960, 166.

43. Camodeca 1999, 13-14.

44. Lamberti 1993, 96.

*praediorum cognitores accepti sint, in tabulas communes municipum eius municipi referantur facito et proposita habeto per omne reliquum tempus honoris sui, ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint), quo loco decuriones conscriptiue proponenda esse censuerint.*⁴⁵ Pur non stabilendo, nelle parti a noi note, la *Lex Irnitana* le modalità di *venditio* e *locatio*, sappiamo che stava ai duoviri dare in locazione e far registrare tali locazioni (con relativo canone) di beni (evidentemente pubblici, cioè del municipio). Il capitolo ursonense, dunque, doveva attribuire ai duoviri tale funzione (non necessariamente quelli eletti ogni cinque anni con funzione censoria, come vuole Le Roux⁴⁶), e non ai decurioni, che anzi in tali questioni non dovevano essere coinvolti (segno, forse, di un qualche potere decisionale, a loro comunque attribuito anche in questo campo, anche solo tramite il canale giudiziario).

4. Modalità di sfruttamento dei territori coloniali

Come si accennava sopra, un altro capitolo della *Lex* ursonense getta ulteriore luce sulla modalità di sfruttamento, da parte della colonia, dei territori a disposizione della comunità. Si tratta del capitolo 98 della legge di Urso: *Quamcumque munitionem decuriones huiusce coloniae decreverint, si maior pars decurionum atfuerit, cum ea res consuletur, eam munitionem fieri liceto, dum ne amplius in annos singulos in que homines singulos puberes operas quinas et in iumenta plaustraria iuga singula operas ternas decernant. Eique munitioni aediles qui tum erunt ex decurionum decreto praesunt. Uti decuriones censuerint, ita muniendum curanto, dum ne invito eius opera exigatur, qui minor annorum XIII aut maior annorum LX natus erit. Qui in ea colonia intrave eius coloniae fines domicilium praediumve habebit neque eius coloniae colonus erit, is eidem munitioni uti colonus pareto.* L'inizio del paragrafo definisce e stabilisce i *munera*, o opere pubbliche, a cui erano soggetti i coloni di Urso. Il prosieguo della rubrica estende tali obblighi a soggetti appartenenti a categorie giuridiche diverse, e più in particolare, *qui in ea colonia intrave eius coloniae fines domicilium praediumve habebit neque eius coloniae colonus erit, is eidem munitioni uti colonus pareto.* Per quanto riguarda, allora, la prestazione di lavoro a favore della comunità, la legge istituisce una precisa equivalenza tra coloni, *incolae* che abitano (che hanno cioè il *domicilium*) nella città, *incolae* il cui *domicilium* si trova entro i confini del territorio coloniale, e, infine, coloro che posseggono *praedia* sempre entro i confini del territorio della colonia. La parte finale del capitolo 95 è stata oggetto di approfondita analisi in particolare per quanto riguarda il problema degli *incolae* da essa citati⁴⁷; ai fini della nostra indagine, è importante sottolineare che la legge distingue non due, ma tre categorie di abitanti della

45. Lo stesso testo è riprodotto, in parte e con lacune, dalla *Lex municipii Ostipponensis* (HEp 1990, 360 = HEp 1994, 319), per cui cfr. Lamberti 1993, 383.

46. Le Roux 1999, 160.

47. Gagliardi 2006, 39-46.

colonia, e vale a dire coloni, *incolae* (di due tipi) e proprietari, non altrimenti definiti, di *praedia*, che non possono sicuramente essere definiti né coloni né *incolae*. Non possiamo dunque concordare con Poma⁴⁸, quando asserisce che il capitolo ursonense ricomprendesse tra gli *incolae* che fossero domiciliati fuori città anche coloro che possedevano *praedia*. Ha invece ragione, a nostro avviso, Gagliardi, a sottolineare che i possessori di *praedia* entro i *fines* del *territorium* coloniale costituivano soggetti giuridicamente diversi e distinti dai coloni, come è ovvio, e dagli *incolae*.⁴⁹ Una conferma a questa ipotesi proviene dalla *Lex Irnitana*, la cui testimonianza, pur tenendo conto della distanza cronologica che la separa dalla *Lex* ursonense e soprattutto del diverso *status* giuridico di Irni (*municipium*) rispetto a quello di Urso, può contribuire a capire meglio come la colonia ursonense disponesse dei territori ricadenti entro i suoi confini (*Lex Irnitana*, cap. 83):⁵⁰ *quicumque [mu]nicipes incolae eius municipi erunt a[u]t intr[a] fines mu[nicipi] eius habitabunt agrum agrosue habebun[t, ii omn]es ea[s] operas dare facere praestareque debent. Aedilibus, isv[e] q[ui] ei ope[ri] si[ue] [mu]nitioni prae[r]unt ex d[ecreto] d[ecurionum] conscriptorumve ...*

Anche la *Lex* di Irni si occupa di definire i soggetti che, oltre ai *municipes*, erano tenuti alla *munitio*:⁵¹ tra questi sono menzionati gli *incolae eius municipi*, e, oltre a questi, coloro che abitassero entro i confini del territorio del municipio o vi possedessero un *ager* o più *agri*. Il testo irnitano pone senza dubbio una differenza tra quest'ultimi e gli *incolae*, nominati per primi, cosicché è impossibile ritenere che coloro che semplicemente abitassero entro i confini del municipio, o vi avessero un *ager* o più *agri*, fossero da considerare domiciliati a tutti gli effetti;⁵² essi, piuttosto, come vedremo, andranno ricondotti ad una diversa categoria giuridica, quelle dei semplici residenti (per cui cfr. *infra*). Visti i caratteri assolutamente analoghi del capitolo 82 ursonense, tale triplice distinzione andrà ritenuta operante e valida anche per lo statuto coloniale.

Prima di soffermarsi sul problema relativo ai residenti, o meglio all'identificazione di coloro che, a qualche titolo ricevevano, per affitto o vendita, porzioni del territorio municipale, è necessario porre in risalto il significato non generico ma giuridicamente connotato del termine *ager*, anche nel contesto qui in esame. Senza nemmeno sfiorare il dibattito di enorme portata relativo ai rapporti (giuridici, storici, etc.) tra *ager publicus* e *ager privatus*,⁵³ in questo contesto porremo l'accento sul fatto che il termine *ager*, soprattutto nella sua accezione di *privatus* (che implica l'idea di proprietà), si afferma in modo stabile a partire dalla *Lex agraria*

48. Poma 1998, 137.

49. Gagliardi 2006, 44 n. 120.

50. Ed. da Lamberti 1993, 346.

51. Peraltro, il capitolo 76 della medesima legge impone ai duoviri, alla presenza di almeno 2/3 dei decurioni, una ricognizione dei *fines*, degli *agri* e dei *vectigalia*, a testimonianza della cura con cui il patrimonio municipale era gestito.

52. Così anche Gagliardi 2006, 143 n. 19.

53. A questo proposito si veda l'approfondita analisi di Sacchi 2006, 59-104.

del 111 a.C., e, soprattutto, che esso, anche in fonti di carattere giuridico, non possiede una mera e nuda accezione geografica (*ager* = territorio), ma implica anche l'idea di sfruttamento economico del territorio stesso.⁵⁴ Ciò significa che la *locatio* o la *venditio* di *praedia* a Urso e di *agri* a Irni aveva verosimilmente come scopo anche lo sfruttamento economico degli stessi (ed infatti il capitolo 82 ursonense collega proporzionalmente la multa da comminare a chi si fosse impossessato illegalmente di beni territoriali pubblici a quanto questi beni avevano fruttato). Senza dubbio, il parallelo tra la *Lex* di Urso e quella di Irni indica la possibilità per soggetti diversi da *cives* locali ed *incolae*, di avere possedimenti nel territorio delle rispettive comunità, e da questo ricavare un guadagno tramite sfruttamento.

Prima di affrontare quest'ultimo argomento, come si è appena visto, perlomeno nel caso di Urso, non si può dire a che titolo e in che modo coloro che avevano *praedia* nel territorio ursonense (e che non erano né coloni né *incolae*) avessero il diritto di possederli (o anche solo di sfruttarli, nel caso pagassero un *vectigal*). Come posto in risalto da Piganiol,⁵⁵ il verbo *habere* utilizzato dal capitolo 98 ursonense (*praediumve habebit*) può implicare, come indicano il Digesto e la *Lex agraria* del 111 a.C., sia il possesso vero e proprio, sia un rapporto di *locatio-conductio*.⁵⁶ Nel primo caso, allora, avremmo a che fare con quei territori che, come ricostruito da Tassi Scandone, erano considerati alienabili (pur facendo parte delle proprietà coloniarie); nel secondo caso, invece, avremmo un più semplice caso di affitto di terreni pubblici. A questo proposito, ed in riferimento ad altro contesto, è degno di nota, come sottolineato da Le Roux, che i decurioni del municipio flavio di Munigua si rifiutassero di vendere una parte del territorio municipale per rimborsare un debito di 50.000 sesterzi che avevano contratto con un Servillius Pollio, segno, evidente, che tale evenienza, quella cioè dell'alienazione del demanio comunale, era prevista in determinati casi.⁵⁷

Ci possiamo a questo punto chiedere chi fossero questi soggetti a cui la legge permetteva di possedere (o avere in affitto) *praedia* e *agri* entro il territorio della comunità, pur non essendo coloni o *municipes*, né *incolae*. Si è visto sopra che il capitolo 82 ursonense, che vieta *locationes* ultraquinquennali e vendite di *agri*, *silvae* e *aedificia*, limita esplicitamente il godimento di questi *loca publica* ai soli coloni (i soli beneficiari dello sfruttamento del terreno pubblico): *Qui agri quaeque silvae quaeque aedificia colonis coloniae Genetivae Iuliae quibus publice utantur, data adtributa erunt.*

Differentemente, il capitolo 98 si riferisce a individui che non hanno il domicilio a Urso, né sono, tantomeno, coloni: *Qui in ea colonia intrave eius coloniae fines*

54. Sacchi 2006, 84-85. Si veda, ad esempio, Is. *Etym.* 15.13.7: *Rura veteres incultos agros dicebant, id est silvas et pascua; agrum vero, qui colebatur.*

55. Piganiol 1962, 58-59.

56. Sul concetto, cfr. Cannata 1962.

57. L'intera vicenda ci è nota dalla sopra menzionata iscrizione AE 1962, 288, che riproduce una lettera di Tito, datata al 7 settembre 79, in cui la controversia viene appunto trattata. Cfr. Le Roux 1999, 157, 163.

domicilium praediumve habebit neque eius coloniae colonus erit, is eidem munitioni uti colonus pareto. Evidentemente, allora, in quest'ultimo caso, la legge si riferisce a terreni che non erano destinati allo sfruttamento,⁵⁸ tramite *locatio*, da parte dei coloni di Urso, ma da parte di soggetti che né erano coloni né avevano il *domicilium* a Urso. Stante la differenza, registrata sia dalle fonti giuridiche che da quelle epigrafiche, tra *incolae* e *consistentes*,⁵⁹ vale a dire tra *incolae*, dotati di *domicilium*, e semplici residenti della colonia, privi di *domicilium*, si può ipotizzare che fossero proprio quest'ultimi i proprietari (o locatari) di *praedia* e *agri* nei territori di Urso e Irni. Tale profilo, peraltro, si adatta molto bene all'ipotesi che tali *consistentes* risiedessero in comunità diverse da quelle di origine per ragioni prettamente economiche, e che perciò fossero spesso identificabili come *negotiatores*.⁶⁰ Dunque, la concessione, a qualunque titolo, di porzioni di terreno municipale o coloniale anche a soggetti non stabilmente residenti nella comunità di riferimento, andrebbe fatta rientrare tra le varie strategie che un centro locale poteva applicare per incrementare il capitolato delle entrate.⁶¹

Pur nella stringatezza delle indicazioni forniteci dagli statuti locali della *Baetica* romana, la cui affidabilità giuridica (espressa tramite un vocabolario che appare preciso, coerente e circostanziato) non sembra da porsi in discussione, siamo in grado di ricostruire in parte le modalità tramite cui le comunità romane, in particolare Urso e i municipi interessati dalla *Lex Flavia municipalis*, ponevano a frutto i possedimenti pubblici ad essi assegnati. Se, da un lato, ci si preoccupava di proteggere determinati beni da pratiche di usurpazione, derivate da contratti di affitto dalla durata eccessiva ed irregolare, dal mancato pagamento del canone di affitto, e, addirittura, dalla vendita *tout court* di tali beni (che veniva prontamente annullata, a scapito del compratore, a cui, come si è visto, era comminata anche una multa dall'importo variabile e proporzionale all'estensione dei territori illegalmente acquistati e al guadagno da essi proveniente), dall'altro non si escludeva, di porre a frutto in altro modo quei terreni che, per un motivo o per l'altro, non venivano considerato beni inalienabili e assolutamente necessari alla comunità locale. Come testimoniano sia la *Lex* di Urso che quella di Irni, era previsto

58. Da non identificare con i *subseciva*, che, sebbene non assegnati, non appartenevano, strettamente parlando, alla comunità locale, ma facevano parte del *territorium populi Romani*. La comunità, dunque, in teoria non ne avrebbe potuto disporre, anche se sono attestati numerosi casi di usurpazione di tali terreni da parte di privati e di intere colonie o municipi. Cfr. a questo proposito Piganiol 1962, 62, 85-87 e Tassi Scandone 2017, 169-170. Si noti però, con Tassi Scandone, che tali terreni erano economicamente poco redditizi, trovandosi in zone accidentate, poste ad esempio ai limiti dei territori comunali, e quindi poco adatti allo sfruttamento, che invece qui ipotizziamo.

59. Gagliardi 2006, 432-445.

60. Gagliardi 2006, 435-437. In questa categoria non va fatto rientrare l'*advena*, la cui presenza nella colonia o nel municipio aveva i caratteri dell'irregolarità. Gagliardi 2006, 442.

61. A queste va aggiunto anche l'acquisto, da parte di colonie e municipi, di fondi appartenenti ad altri centri da dare in locazione, in modo da procurarsi un'ulteriore fonte di reddito. Sul tema, Paci 1999 e Gabrielli 2006.

che determinate porzioni di *ager* fossero distribuite, per vendita o ancora dietro pagamento di un *vectigal*, a coloro che non risiedevano nel centro di riferimento (né come *cives* regolari, *coloni* o *municipes*, né come *incolae*), come abbiamo qui ipotizzato a dei *consistentes*, che ricercavano nei *praedia* o *agri* entro i confini di una comunità fonti di guadagno tramite attività di vario tipo,⁶² senza che peraltro, e questo rappresenta un dato giuridico di grande importanza, il possesso di territori sul suolo comunale incidesse minimamente sullo *status* giuridico di tali proprietari, che, stando ai capitoli sopra citati della Ursonense e della Irnitana, avevano tutti gli svantaggi dei cittadini e degli *incolae* (vale a dire le *munitiones*), ma non i vantaggi, poiché in nessun luogo di tali leggi, ad esempio nei dettagliati capitoli relativi alle elezioni locali, essi appaiono mai citati.

La definizione giuridica dei territori coloniali e municipali appare, dunque, quanto mai precisa e consequenziale, e mostra la cura con cui i centri locali si disponevano ad aumentare quanto possibile, e in modi diversi, le entrate provenienti dai beni pubblici, definendo nel contempo rigide regole a difesa di quest'ultimi.

62. I casi di Irni e di Urso sarebbero insomma esemplari di quella situazione che non possiamo qui approfondire, ma che appare ben riassunta dalle parole di J. Andreau: "les sénateurs et chevaliers n'ont jamais tous leurs biens fonciers dans une seule cité, et les livres des agronomes ou les correspondances de Cicéron et de Pline le Jeune montrent qu'ils ne raisonnent jamais en fonction d'une seule cité, serait-elle Rome. Car dès le II^e siècle av. J.-C., nous possédons plusieurs exemples de sénateurs ayant des terres en dehors de l'*ager Romanus* proprement dit, et il n'était interdit ni à un sénateur ni à un plébéien d'être propriétaire de terres dans une cité alliée ou une cité pérégrine". Vd. Andreau 1987-1989, 182.

Bibliografia

- Andreau 1987-1989 = J. Andreau, *La cite antique et la vie économique*, «Opus» 6-8 (1987-1989), 175-185.
- Bove 1960 = L. Bove, *Ricerche sugli "agri vectigales"*, Napoli 1960.
- Burdese 1952 = A. Burdese, *Studi sull'ager publicus*, Torino 1952.
- Camodeca 1999 = G. Camodeca, *Un nuovo decreto decurionale puteolano con concessione di superficies agli Augustali e le entrate cittadine da solarium*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1996, Collection de l'École française de Rome 256, Roma 1999, 1-23.
- Cannata 1962 = C.A. Cannata, *'Possessio', 'possessor', 'possidere' nelle fonti giuridiche*, Milano 1962.
- Cappelletti 2011 = L. Cappelletti, *Gli statuti di Banzì e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.*, Frankfurt a.M. 2011.
- Castán Pérez-Gómez 1996 = S. Castán Pérez-Gómez, *Régimen jurídico de las concesiones administrativas*, Madrid 1996.
- Christol 1999 = M. Christol, *Les ressources municipales d'après la documentation épigraphique de la colonie d'Orange: l'inscription de Vespasien et l'affichage des plans de marbre*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1996, Collection de l'École française de Rome 256, Roma 1999, 115-136.
- Crawford 1996 = M.H. Crawford, *Roman Statutes*, vol. 1, London 1996.
- D'Encarnação 1997 = J. D'Encarnação, *La recherche sur l'épigraphie romaine au Portugal*, in M. Christol, O. Masson (a c. di), *Actes du Xe Congrès international d'épigraphie grecque et latine*, Nîmes 1992, Paris 1997, 461-472.
- De Ligt 2007 = L. De Ligt, *Mancipes, pecunia, praedes and praedia in the epigraphic Lex agraria of 111 BC*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis» 75 (2007), 3-16.
- Domergue 1990 = C. Domergue, *Les mines de la péninsule Ibérique dans l'Antiquité romaine*, Roma 1990.
- Domergue 1994 = C. Domergue, *L'État romain et le commerce des métaux à la fin de la République et sous le Haut Empire*, in P. Briant, R. Descat, J. Andreau (a c. di), *Économie antique: Les Échanges dans l'Antiquité, le rôle de l'État*, Actes de la Table Ronde, Saint-Bertrand-de-Comminges 1994, 99-114.

- Domergue 2004 = C. Domergue, *Le régime juridique des mines du domaine public à Rome*, «MCV» 34 (2004), 221-236.
- Domergue-Le Roux = C. Domergue, P. Le Roux, *Rapport entre la zone minière de la Sierra Morena et la plaine agricole en Guadalquivir à l'époque romaine. Notes et hypothèse*, «MCV» 8 (1972), 614-622.
- Gabrielli 2006 = C. Gabrielli, *Pecuniae publicae ... ne otiosae iaceant (Plin. epist. 10.54)*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a c. di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 383-395.
- Gagliardi 2006 = L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006.
- Gallo 1964 = F. Gallo, *Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella locatio di agri vectigales*, «SDHI» 30 (1964), 1-49.
- Genovesi 2010 = S. Genovesi, *L'amministrazione dei metalli di proprietà del princeps in età augustea: fonti archeologiche ed epigrafiche a confronto*, in A. Storchi Marino, G.D. Merola (a c. di), *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico*, Bari 2010, 1-30.
- Guichard 1990 = P. Guichard, *Politique flavienne et fiscalité en Hispania*, «MCV» 26 (1990), 45-73.
- Lamberti 1993 = F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae: municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993.
- Lanfranchi 1938 = F. Lanfranchi, *Studi sugli agri vectigales I. La classicità dell'actio in rem vectigalis*, Napoli 1938.
- Lanfranchi 1939 = F. Lanfranchi, *Studi sugli agri vectigales II. Il problema dell'usucapibilità degli agri vectigales*, Napoli 1939.
- Lanfranchi 1940 = F. Lanfranchi, *Studi sugli agri vectigales III. La trasmissibilità a titolo singolare del ius in agro vectigali*, Trieste 1940.
- Le Roux 1999 = P. Le Roux, *Vectigalia et revenus des cités en Hispanie au Haut-Empire*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1996, Collection de l'École française de Rome 256, Roma 1999, 155-173.
- Levi 1975 = M.A. Levi, *I Flavi*, in H. Temporini (a c. di), *ANRW II.2*, Berlin-New York 1975, 177-207.
- Longo 2012 = S. Longo, *Locare 'in perpetuum'. Le concessioni in godimento di ager municipalis*, Torino 2012.
- Luzzatto 1975 = G. Luzzatto, s.v. *Vectigal* in *Novissimo Digesto Italiano* 20, Roma 1975, 587-589.
- Mackie 1983 = N. Mackie, *Local Administration in Roman Spain*, AD 14-212, Oxford 1983.
- Maganzani 2011 = L. Maganzani, *Agri publici vectigalibus subiecti: organizzazione territoriale, regime giuridico*, «Iuris Antiqui Historia» 3 (2011), 165-180.

- Mateo 2001 = A. Mateo, *Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana*, Santiago de Compostela 2001.
- Melchor Gil 1994 = E. Melchor Gil, *El mecenazgo cívico en la Bética: la contribución de los evergetas al desarrollo de la vida municipal*, Córdoba 1994.
- Mommsen 1887 = Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, vol. II, Leipzig 1887³.
- Nonnis-Ricci 1999 = D. Nonnis, C. Ricci, *Vectigalia municipali ed epigrafia: un caso dall'Hirpinia*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1996, Collection de l'École française de Rome 256, Roma 1999, 41-59.
- Paci 1999 = G. Paci, *Proventi da proprietà terriere esterne ai territori municipali*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1996, Collection de l'École française de Rome 256, Roma 1999, 61-72.
- Pékary 1975 = Th. Pékary, s.v. *Vectigal* in *Kleine Pauly* 5, Berlin 1975, col. 1150.
- Piganiol 1962 = A. Piganiol, *Les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange*, Paris 1962.
- Poma 1998 = G. Poma, *Incolae: alcune osservazioni*, RSA 28 «1998», 135-147.
- Rodríguez Neila 1994 = J.F. Rodríguez Neila, *El epígrafe CIL, II, 2242 – Corduba – y las “locationes” de propiedades públicas municipales*, in C. González Román (ed.), *La sociedad de la Bética: contribuciones para su estudio*, Granada 1994, 425-460.
- Sáez 1997 = P. Sáez, *Las tierras públicas en la Lex Ursonensis*, «SHA» 15 (1997), 137-152.
- Sacchi 2006 = O. Sacchi, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi*, Napoli 2006.
- Sánchez León 1978 = M.L. Sánchez León, *Economía de Hispania meridional durante dinastía de los Antoninos*, Salamanca 1978.
- Saumagne 1965 = Ch. Saumagne, *Les domanialités publiques et leur cadastration au premier siècle de l'empire romain*, «Journal des Savants» 1965, 73-116.
- Sisani 2015 = S. Sisani, *L'ager publicus in età graccana (133-111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della Lex agraria epigrafica*, Roma 2015.
- Tassi Scandone 2017 = E. Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli 2017.
- Weber 1891 = M. Weber, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, Stuttgart 1891.

